

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2022**

**152/2022/A**

**INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESSO LA CASSA PER I  
SERVIZI ENERGETICHE AMBIENTALI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1199<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2022

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 dicembre 2018, n. 526, recante l'adozione del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2019, recante “Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2020, 8/2020/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: deliberazione 8/2020/R/IDR);
- le comunicazioni aventi ad oggetto “Fondo di garanzia delle opere idriche - Nomina Comitato di valutazione del rischio presso Csea” (prot. ARERA nn. 21449, 21450, 21452, 21662 del 6 e 7 luglio 2020) trasmesse dall’Autorità al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- la nota 20 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico (protocollo ARERA 38859/A del 20/10/21);
- la nota 28 ottobre 2021 del Ministero della transizione ecologica (protocollo ARERA 40268/A del 29/10/21);
- la nota 8 febbraio 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze (protocollo ARERA 5439/A dell’8/2/22);
- la nota 14 febbraio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili (protocollo ARERA 6602/A del 15/2/22);
- il *curriculum vitae* del prof. Mario Rosario Mazzola, nonché la comunicazione inviata dal medesimo in data 25 marzo 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 221/15 ha previsto, all’articolo 58, che:
  - “A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico [ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea)], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia [di seguito: Fondo] per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e

dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità (...) nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)" (comma 1)";

- "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, (...), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità (...), sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 (...), con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie" (comma 2);

- l'Autorità "disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo (...), nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2" (comma 3) e, "al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, (...) pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati" (comma 4).

#### **CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- in attuazione della norma primaria, il d.P.C.M. 30 maggio 2019 - specificando, quali finalità del Fondo (articolo 2, comma 1), il potenziamento delle infrastrutture idriche e il superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi enucleati al successivo articolo 5 - ha previsto:
  - a) come strumenti utilizzati dal Fondo, la garanzia di pagamento del "Valore di Subentro Riconosciuto" (definito come "il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5"), o, in alternativa, la garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del

- gestore titolato (articolo 3);
- b) che le garanzie concesse dal Fondo siano dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (articolo 4, comma 3);
- c) i criteri di valutazione per la concessione della garanzia, individuando gli interventi ammissibili e le condizioni cui l'Autorità può subordinare detta garanzia (articolo 5);
- d) che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 6);
- e) in ordine alle modalità di gestione del Fondo (articolo 7, comma 1), che l'Autorità - tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6 - definisca:
- i requisiti soggettivi dei richiedenti;
  - le modalità di richiesta della garanzia;
  - le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che: i) tale valore non può essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui al precedente articolo 5, determinato secondo le modalità stabilite a fini tariffari dall'Autorità; ii) la garanzia può essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
  - le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
  - i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
  - le modalità di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
  - le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
  - i casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione;
- f) obblighi di controllo cui l'Autorità, avvalendosi anche di Csea, deve ottemperare ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto, per assicurare lo sviluppo degli interventi di cui all'articolo 5 (articolo 7), nonché obblighi di comunicazione periodica tra l'Autorità, Csea e i Ministeri competenti sulle garanzie concesse e sullo sviluppo degli investimenti (articolo 10);
- g) relativamente alle fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo (articolo 8), che l'Autorità individui la componente tariffaria (da indicarsi

separatamente in bolletta), destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei relativi costi di gestione (nel limite massimo del 2% delle risorse assegnate al Fondo in parola), in modo tale da assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso;

- in merito agli organi di amministrazione del Fondo, il citato d.P.C.M. 30 maggio 2019 prevede, altresì, all'articolo 9 che:
  - Csea gestisca il Fondo, conceda le garanzie e definisca le modalità operative in coerenza con le modalità individuate dall'Autorità, provvedendo altresì al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata (comma 1);
  - ai fini "dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal Fondo nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente art. 6", l'Autorità istituisca un Comitato di valutazione del rischio presso Csea, la cui partecipazione è a titolo gratuito (comma 2), esplicitando che il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico;
  - il Comitato di valutazione del rischio esprima il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nel decreto in discorso e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di cui al precedente articolo 6 - recante i criteri, le condizioni e le modalità affinché gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato (comma 3);
- il Ministero dell'economia e delle finanze, con D.M. 19 novembre 2019, ha stabilito criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in sede di definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), di cui alla

deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità, all’articolo 30 dell’Allegato A alla citata deliberazione, ha istituito il “*Conto per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015*”, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, detto Conto sia alimentato da una specifica componente perequativa (UI4), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, posta pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo;

- con deliberazione 8/2020/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/15, in coerenza con quanto definito dal d.P.C.M. 30 maggio 2019 e tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto del D.M. 19 novembre 2019;
- nello specifico, con la deliberazione da ultimo citata l’Autorità ha dettagliato, tra l’altro:
  - *i requisiti soggettivi dei richiedenti*, prevedendo che le garanzie possano essere richieste da: (i) i gestori affidatari che gestiscono il servizio idrico integrato in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e che hanno sottoscritto la convenzione di affidamento con l’ente di governo dell’ambito; (ii) i gestori salvaguardati ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo; (iii) i fornitori all’ingrosso di servizi idrici e i soggetti qualificati come *common carrier* assoggettabili ai medesimi obiettivi di qualità previsti per le attività all’ingrosso; iv) i gestori di dighe e opere di derivazione e adduzione nel caso in cui le medesime, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione;
  - *i presupposti per l’ammissibilità dei soggetti al rilascio della garanzia*, disponendo che il medesimo sia subordinato alla verifica di una serie di condizionalità, in particolare l’assenza di situazioni che possano compromettere il proseguimento dell’attività del soggetto beneficiario (es. situazioni di scioglimento o liquidazione del soggetto stesso) e, per gli operatori assoggettati alla regolazione dell’Autorità, l’ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione);
  - *le operazioni di finanziamento ammissibili alla garanzia di rimborso del credito*, individuando esplicitamente i contratti di finanziamento a medio/lungo termine sottoscritti con i soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti, Banca europea degli investimenti) e le obbligazioni o altri titoli di debito di cui siano titolari i soggetti investitori, come individuati dal richiamato d.P.C.M. 30 maggio 2019, comunque prevedendo la possibilità di proporre all’Autorità l’ammissione a garanzia anche di altre operazioni di

- finanziamento, se necessarie ai fini del contenimento degli oneri ad esse connessi;
- *l'entità della garanzia*, declinando due procedure differenti, in funzione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, e stabilendo che:
    - i) per i soggetti regolati, l'entità della garanzia sia quantificata all'interno di un intervallo compreso tra il 30% e l'80% dell'operazione finanziaria ammissibile. Il valore proposto è valutato dall'Autorità previo parere da parte del Comitato di valutazione del rischio, tenuto conto della capienza del Fondo e di alcuni fattori, quali i tassi di realizzazione, la capacità operativa e il grado di patrimonializzazione del gestore, la durata del finanziamento, l'assetto istituzionale e la rilevanza strategica dell'intervento;
    - ii) per i soggetti non regolati, l'entità della garanzia possa essere quantificata fino ad un valore massimo dell'80%, da valutare considerando, qualora applicabili, i medesimi fattori utilizzati con riferimento ai gestori regolati;
  - *le modalità di richiesta della garanzia*, definendo i contenuti minimi della richiesta medesima, nella quale il soggetto richiedente è chiamato a fornire la descrizione dettagliata dell'operazione e dell'intervento da sostenere tramite il ricorso alla garanzia, nonché una relazione sulle fonti di finanziamento che caratterizzano la gestione;
  - *la procedura di valutazione*, prevedendo che l'Autorità, acquisito il parere del Comitato di valutazione del rischio, valuti la richiesta, verificando in particolare, anche tenuto conto della capacità gestionale dell'operatore chiamato alla conduzione delle opere, l'adeguatezza dell'intervento ovvero, in caso di richiesta di garanzia del valore di subentro riconosciuto, il rispetto delle casistiche previste;
  - *la procedura di rilascio della garanzia*, prevedendo che, in caso di accoglimento dell'istanza, l'Autorità, con apposito provvedimento, autorizzi Csea al rilascio della garanzia (secondo le modalità operative e i termini dalla medesima Csea stabiliti), eventualmente introducendo specifiche condizionalità volte al superamento di criticità che caratterizzano la gestione. A fronte del riconoscimento della garanzia il soggetto beneficiario è tenuto ad assolvere una serie di obblighi di rendicontazione e comunicazione volti a consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento oggetto di garanzia;
  - in particolare, con l'articolo 2 della deliberazione 8/2020/R/IDR l'Autorità ha istituito, presso Csea, il Comitato di valutazione del rischio e stabilito di procedere all'insediamento dei componenti con successivo provvedimento, anche in considerazione dei plurimi soggetti istituzionali interessati dalle nomine, successivamente avanzando ai dicasteri interessati specifica richiesta, volta ad acquisire l'indicazione dei relativi rappresentanti ai fini dell'insediamento del citato Comitato.

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota del 20 ottobre 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver designato, in rappresentanza del dicastero, componente del comitato di valutazione del rischio la dottoressa Rosa Chiapparino;
- con nota 29 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha comunicato di aver designato, in rappresentanza del dicastero, componente del comitato di valutazione del rischio la professoressa Paola Fersini;
- con nota 8 febbraio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver designato, in rappresentanza del dicastero, componente del comitato di valutazione del rischio la dottoressa Tiziana De Luca;
- con nota 15 febbraio 2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato di aver designato, in rappresentanza del dicastero, componente del comitato di valutazione del rischio l'ingegnere Vincenzo Chieppa;
- con comunicazione del 25 marzo 2022 il prof. Mario Rosario Mazzola, nel confermare la disponibilità a integrare la composizione del Comitato di valutazione del rischio quale esperto indipendente, ha trasmesso la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di favorire la piena applicazione delle misure introdotte con deliberazione 8/2020/R/IDR per agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, sia necessario procedere all'insediamento dei componenti del Comitato di valutazione del rischio, come istituito dall'articolo 2 della richiamata deliberazione 8/2020/R/IDR;
- in particolare, secondo le designazioni pervenute dai Ministeri interessati, sia necessario disporre che il Comitato di valutazione del rischio sia così composto:
  - dott.ssa Tiziana De Luca, presidente;
  - dott.ssa Rosa Chiapparino, componente;
  - ing. Vincenzo Chieppa, componente;
  - prof.ssa Paola Fersini, componente;
  - prof. Mario Rosario Mazzola, esperto indipendente

**DELIBERA**

1. di insediare il Comitato di valutazione del rischio, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella seguente composizione:
  - dott.ssa Tiziana De Luca, presidente;
  - dott.ssa Rosa Chiapparino, componente;
  - ing. Vincenzo Chieppa, componente;

- prof.ssa Paola Fersini, componente;
  - prof. Mario Rosario Mazzola, esperto indipendente;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ai componenti del Comitato di valutazione del rischio di cui al punto 1;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*